



**BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.**

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

14 aprile 2015 (prima convocazione), 15 aprile 2015 (seconda convocazione) e 16 aprile 2015 (terza convocazione)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

SUL PUNTO 4) ALL'ORDINE DEL GIORNO

redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente integrato e modificato, e ai sensi dell'articolo 72 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

*Il presente documento non costituisce né è parte di alcuna offerta o sollecitazione ad acquistare o sottoscrivere titoli negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari citati nel presente documento non sono stati, e non saranno, registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933 (il "Securities Act"). Gli strumenti finanziari a cui si fa qui riferimento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti salvi i casi di esenzione dall'obbligo di registrazione previsti dal Securities Act. Non ci sarà alcuna offerta pubblica di titoli negli Stati Uniti. La distribuzione della presente documentazione in alcuni Paesi potrebbe essere vietata ai sensi di legge. Le informazioni contenute nel presente documento non sono destinate alla pubblicazione o alla distribuzione in Canada, Giappone o Australia, e non costituiscono un'offerta di vendita in Canada, Giappone o Australia.*

## Premessa

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, la “**Banca**” o la “**Società**” o “**BMPS**”) vi ha convocato, tra l’altro, in Assemblea Straordinaria in Siena, Viale Mazzini 23, il 14 aprile 2015 alle ore 9.00 in prima convocazione, ed eventualmente, in seconda convocazione il 15 aprile 2015, stesso luogo ed ora. Per il caso che nelle suddette adunanze non si raggiungano i rispettivi occorrenti *quorum* costitutivi, l’Assemblea Straordinaria è convocata in terza convocazione per il 16 aprile 2015, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente argomento posto all’Ordine del Giorno:

*“Raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nel rapporto di 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni 20 azioni ordinarie esistenti; relative modifiche allo Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti”.*

La presente Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione (la “**Relazione**”), redatta ai sensi dell’articolo 125-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente integrato e modificato (il “**Testo Unico della Finanza**” o il “**TUF**”) e ai sensi dell’articolo 72 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”), nonché secondo quanto previsto dall’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, è finalizzata a fornire le necessarie informazioni sull’argomento posto all’Ordine del Giorno dell’Assemblea Straordinaria.

### 1. **Illustrazione dell’operazione**

Attualmente il capitale sociale della Società è suddiviso in 5.116.513.875 azioni ordinarie.

In relazione alla prospettata operazione di aumento di capitale di cui al punto 3 dell’Ordine del Giorno della parte Straordinaria dell’Assemblea (l’“**Aumento di Capitale**”), la presente proposta di raggruppamento azionario, comportante la riduzione del numero di azioni in circolazione, è volta a semplificare la gestione amministrativa delle azioni il cui numero è destinato ad aumentare a seguito dell’Aumento di Capitale.

In un mercato efficiente, un’operazione di raggruppamento azionario non modifica il valore della partecipazione posseduta dagli azionisti. Infatti, pur diminuendo il numero di azioni in portafoglio, questi vedrebbero aumentarne, nel contempo, il relativo valore unitario, senza alcun impatto sul controvalore totale dell’investimento a parità di altre condizioni.

In considerazione delle finalità e della correlazione con l’Aumento di Capitale, si prevede che l’operazione di raggruppamento azionario proposta nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie esistenti (l’“**Operazione di Raggruppamento**”) venga eseguita prima dell’inizio dell’Aumento di Capitale, nei tempi e secondo

le modalità che saranno concordate con Borsa Italiana S.p.A. e con le altre Autorità competenti e comunque al più tardi entro il 30 giugno 2015.

L'Operazione di Raggruppamento verrà effettuata ai sensi della normativa applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti.

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'Operazione di Raggruppamento, sarà necessario procedere all'annullamento di massime n. 15 azioni ordinarie. A tal fine, la Banca: (i) attingerà integralmente al portafoglio di azioni ordinarie proprie della Banca, rappresentato, alla data della presente Relazione da n. 9 azioni ordinarie proprie, con relativa proporzionale riduzione della corrispondente riserva negativa; e (ii) individuerà, prima dell'esecuzione dell'Operazione di Raggruppamento, uno o più azionisti disponibili a rinunciare a complessive n. 6 azioni ordinarie della Banca e/o un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale.

In ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'Operazione di Raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che verranno comunicate in sede di esecuzione dell'operazione stessa.

## **2. Modifiche dello Statuto Sociale**

Alla luce di quanto precede, a seguito dell'esecuzione dell'Operazione di Raggruppamento occorrerà modificare l'art. 6, comma 2, dello Statuto, al fine di dare atto del numero totale delle azioni rappresentative del capitale sociale in esito all'Operazione di Raggruppamento. Pertanto si propone di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale con l'inserimento nello stesso di un nuovo ultimo comma che recepisca la delibera assunta dall'Assemblea in relazione alla presente proposta e che dia atto dei poteri conferiti al Presidente e all'Amministratore Delegato – anche in via disgiunta tra loro – per procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti.

In relazione a quanto in precedenza esposto, si riporta di seguito il testo dell'articolo 6 dello Statuto sociale assumendo l'approvazione delle proposte di delibera di cui al punto 1) e al punto 3) dell'ordine del giorno della parte straordinaria, unitamente alla colonna di raffronto relativa alle modifiche proposte al presente punto 4) - (le modifiche sono riportate in grassetto).

TESTO VIGENTE INCLUSIVO DELLE PROPOSTE DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 3 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA	TESTO PROPOSTO
<b>Articolo 6</b>	<b>Articolo 6</b>
1. Il capitale della Società è di Euro 5.765.522.412,60 (cinquemiliardisettecentosessantacinquemiloincinquecentoventiduemilaquattrocentododicivirgola sessanta) ed è interamente versato.	<i>(invariato rispetto al testo proposto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendone l'approvazione dello stesso)</i>
2. Esso è rappresentato da n. 5.116.513.875 (cinquemiliardicentosedicimilionicinquecentotredicimilaottocentosettantacinque) azioni ordinarie senza valore nominale Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.	<i>(invariato)</i>
3. Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alle azioni privilegiate non spetta il diritto di voto nelle assemblee ordinarie.	<i>(invariato)</i>
4. Le azioni privilegiate sono accentrate in uno o più depositi amministrati presso la Società e la Società è l'unico depositario autorizzato. L'alienazione delle azioni privilegiate è comunicata senza indugio alla Società dall'azionista venditore e determina l'automatica conversione alla pari delle azioni privilegiate in azioni ordinarie.	<i>(invariato)</i>
5. In nessun caso il socio che rivesta la qualità di fondazione bancaria disciplinata dalla legge 23 dicembre 1998 n. 461 e dal decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e successive integrazioni e modificazioni ("fondazione bancaria") ovvero che sia controllato direttamente o indirettamente da uno di tali soggetti, potrà ottenere la conversione al proprio nome in azioni ordinarie di azioni privilegiate delle quali esso sia possessore.	<i>(invariato)</i>
6. In caso di aumento di capitale a pagamento, per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di opzione su azioni privilegiate aventi le medesime caratteristiche.	<i>(invariato)</i>
7. L'Assemblea dei soci del 15 gennaio 2004 ha deliberato di aumentare il capitale sociale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a	<i>(invariato)</i>

<p>servizio della emissione di Preferred Securities Convertibili, per massime n. 2.639.915 azioni ordinarie, valore così adeguato dall'Assemblea dei soci del 3 dicembre 2010 e a seguito dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013, con godimento dal giorno della conversione, senza valore nominale, per un importo di massimi euro 176.874.323,76, valore così adeguato dalle Assemblee dei soci del 15 dicembre 2005 e del 3 dicembre 2010, fermo restando (i) che la scadenza di tale aumento di capitale a servizio è fissata al 30 settembre 2099, (ii) che gli amministratori provvederanno all'emissione delle azioni ai portatori delle Preferred Securities Convertibili entro il mese solare successivo alla data di richiesta di conversione, che potrà essere avanzata durante il mese di settembre di ogni anno dal 2004 al 2010 e, successivamente, in ogni momento, ovvero entro il mese successivo al verificarsi della conversione automatica o della conversione in caso di rimborso delle Preferred Securities Convertibili, in modo che tali azioni abbiano godimento dalla data di conversione e (iii) che gli amministratori, entro un mese dalla data di conversione, depositeranno per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale occorso. A fronte delle richieste di conversione di Preferred Securities pervenute alla data del 30 dicembre 2011, sono state complessivamente emesse n. 221.755.923 azioni ordinarie (prima dell'effettuazione dell'operazione di raggruppamento delle azioni, con efficacia 5 maggio 2014, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci del 28 dicembre 2013), per un importo di €134.952.651,33.</p>	
<p>8. Con delibera di Assemblea Straordinaria in data 25 gennaio 2013 sono state conferite all'Organo Amministrativo le deleghe per (i) aumentare il capitale sociale, in un'unica volta, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per un controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 4.500.000.000,00, (quattromiliardicinquecentomilioni/00), al servizio esclusivo dell'esercizio della facoltà di conversione da parte della Banca dei Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto</p>	<p><i>(invariato)</i></p>

<p>Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata; e/o (ii) aumentare il capitale sociale, in una o più volte, anche in via scindibile con esclusione del diritto di opzione, ai sensi degli articoli 2443 e 2441, comma 5, del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie per controvalore massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 2.000.000.000,00 (duemiliardi/00), al servizio esclusivo del pagamento in azioni degli interessi da corrispondersi ai sensi della normativa relativa ai Nuovi Strumenti Finanziari previsti dal Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, come successivamente modificata. Detta facoltà potrà essere esercitata nel periodo massimo di anni 5 (cinque) a partire dalla data della predetta delibera assembleare del giorno 25 gennaio 2013.</p> <p>In sede di esercizio di ciascuna delle deleghe, il Consiglio di Amministrazione avrà, fra le altre, facoltà di stabilire, nel rispetto dei limiti sopra indicati, la data di godimento e il prezzo di emissione delle azioni ordinarie di nuova emissione (compreso l'eventuale sovrapprezzo), secondo quanto esposto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea e previsto dalla normativa di riferimento.</p>	
<p>9. L'Assemblea Straordinaria in data [DATA DELL'ASSEMBLEA] ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per un importo massimo complessivo di Euro 3.000.000.000,00 (tremiliardi/00), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo di emissione, da eseguirsi entro il 30 settembre 2015, in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie aventi godimento regolare, da offrirsi in opzione agli azionisti, ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile, prevedendosi che qualora l'aumento di capitale non risulti integralmente sottoscritto nel termine del 30 settembre 2015 concesso per la sua sottoscrizione, il capitale sociale si intenderà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a tale data; ferma restando l'eventuale emissione di nuove azioni a fronte delle sottoscrizioni effettuate prima della predetta data.</p> <p>La medesima Assemblea Straordinaria ha altresì deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per:</p> <p>(i) stabilire nel rispetto dei termini di cui sopra</p>	<p><i>(invariato rispetto al testo proposto al punto 3 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendone l'approvazione dello stesso)</i></p>

<p>la tempistica dell'offerta, procedendo al suo deposito nel Registro delle Imprese;</p> <p>(ii) determinare in prossimità dell'avvio del periodo dell'offerta in opzione relativo all'aumento di capitale - il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, ivi inclusa la parte da destinare a capitale e la parte da destinare a sovrapprezzo, tenendo conto, tra l'altro, ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo, nonché dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della Società e considerata la prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando quanto disposto dall'art. 2346 comma 5 del Codice Civile. Il prezzo di emissione sarà determinato, in prossimità dell'avvio del periodo di offerta in opzione dell'aumento di capitale, applicando, secondo le prassi di mercato per operazioni similari, uno sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. <i>Theoretical Ex Right Price "TERP"</i>) delle azioni ordinarie, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo ufficiale di Borsa del giorno di borsa aperta antecedente detta data di determinazione;</p> <p>(iii) stabilire l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale nel limite massimo in questa sede deliberato;</p> <p>(iv) determinare ogni altro elemento necessario per i fini di cui sopra</p>	
<p><i>(non presente)</i></p>	<p><b>10. L'Assemblea Straordinaria in data [DATA DELL'ASSEMBLEA] ha deliberato:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie esistenti;</li> <li>- al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 15 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena: (a) attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Banca e con relativa proporzionale riduzione della corrispondente riserva negativa; e (b) sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare</li> </ul>

	<p>il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;</p> <p>- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione <i>pro tempore</i> e all'Amministratore Delegato <i>pro tempore</i>, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge:</p> <p>(i) il potere di determinare in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 il momento in cui si procederà al raggruppamento;</p> <p>(ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato.</p>
--	---

Le prospettate modifiche statutarie saranno soggette ad eventuale accertamento da parte delle competenti autorità ai sensi della normativa applicabile.

### **3. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso**

La presente proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie non integra fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti ai sensi dell'art. 2437 del Codice Civile.

### **4. Proposta di delibera**

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione propone agli Azionisti di assumere la seguente deliberazione:

*“L'Assemblea Straordinaria dei soci, vista la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione*

*delibera*

1. *di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n. 1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie esistenti;*



2. *al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 15 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena: (a) attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Banca e con relativa proporzionale riduzione della corrispondente riserva negativa; e (b) sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;*
3. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge, i poteri di:*
  - *determinare in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 il momento in cui si procederà al raggruppamento;*
  - *procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato;*
  - *ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario, o anche solamente opportuno, per l'attuazione, compiutamente ed in ogni singola parte, delle deliberazioni assunte, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni adottate in data odierna ottengano le approvazioni di legge e porre in essere in genere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato ivi incluso il potere di introdurre nelle deliberazioni stesse e nel rispetto della loro sostanza tutte le modifiche che fossero necessarie al fine di tener conto del numero delle nuove azioni emesse a seguito dell'operazione di aumento di capitale o che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di autorizzazione ed iscrizioni;*
4. *di modificare conseguentemente l'articolo 6 dello Statuto Sociale nella formulazione di seguito riportata:*

*“Articolo 6:*

  1. *invariato rispetto al testo proposto al punto 1 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendone l'approvazione dello stesso;*
  2. *invariato;*
  3. *invariato;*
  4. *invariato;*

5. invariato;
6. invariato;
7. invariato;
8. invariato;
9. invariato rispetto al testo proposto al punto 3 dell'ordine del giorno della parte straordinaria e assumendone l'approvazione dello stesso;
10. L'Assemblea Straordinaria in data [DATA DELL'ASSEMBLEA] ha deliberato:
  - “di approvare il raggruppamento delle azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena in circolazione nel rapporto di n.1 nuova azione ordinaria avente godimento regolare ogni n. 20 azioni ordinarie esistenti;
  - al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione di raggruppamento di cui sopra, di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'annullamento di massime n. 15 azioni ordinarie Banca Monte dei Paschi di Siena: (a) attingendo dal portafoglio di azioni ordinarie proprie della Banca e con relativa proporzionale riduzione della corrispondente riserva negativa; e (b) sulla base della rinuncia alle azioni che sarà manifestata da uno o più soci e/o da un intermediario disponibile ad effettuare un servizio di quadratura prima dell'esecuzione dell'operazione, il tutto senza modificare l'ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a modificare il numero delle azioni indicato all'art. 6 comma 2 dello Statuto. Quanto sopra fermo restando che in ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall'operazione di raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale di mercato e senza aggravio di spese o commissioni;
  - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore e all'Amministratore Delegato pro tempore, anche disgiuntamente tra di loro, nei limiti di legge:
    - (i) il potere di determinare in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti soggetti e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2015 il momento in cui si procederà al raggruppamento;
    - (ii) il potere di procedere alle conseguenti modifiche e/o integrazioni statutarie ad avvenuta esecuzione del raggruppamento, adeguando i valori numerici ivi previsti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica, nonché per depositare nel Registro delle Imprese il testo dello Statuto aggiornato.”

Siena, 4 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Alessandro Profumo

Presidente del Consiglio di Amministrazione